Comune di Val della Torre
Città Metropolitana di Torino

AREA SERVIZI GENERALI ED ISTRUZIONE
Ufficio Commercio

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI AVENTI COME TEMATICA IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO E L'OGGETTISTICA VARIA

D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830
D.D 15 giugno 2018, n. 255

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 11.03.2019

INDICE

Art.	OGGETTO	Pag.
1	Oggetto del regolamento e ambito di applicazione	3
2	Definizione di mercatino e individuazione a livello locale	3
3	Definizione di venditore occasionale “hobbista”	3
4	Tesserino per l’esercizio dell’attività di vendita in forma occasionale	4
5	Modalità di partecipazione ai singoli mercatini	4
6	Obblighi del venditore occasionale “hobbista”	5
7	Gestione delle presenze	5
8	Esclusioni	5
9	Sanzioni	6

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di vendita occasionale su aree pubbliche definite, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e s.m.i., come le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinate all'uso pubblico indistinti, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Non costituiscono attività commerciale e non sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento:

a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita per la vendita le proprie opere d' arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (caratterizzate dall'irreperibilità), comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera h), del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.. Non possono essere considerate opera a carattere dell'ingegno a carattere creativo le attività artigianali elencate in forma esemplificativa nell' allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, che rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.
b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, società di mutuo soccorso, …), dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficienza e autofinanziamento.

Articolo 2
DEFINIZIONE DI MERCATINO E INDIVIDUAZIONE A LIVELLO LOCALE

Ai sensi dell'articolo 11 bis della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114", i mercatini hanno quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.
I mercatini possono essere realizzati:

a) in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla G.D.R. n.32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina;
b) in modo autonomo.

Sono distinti nelle seguenti tipologie:

- mercatino di iniziativa comunale, individuato e gestito direttamente dal Comune;
- mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo, pubblico o privato;
- mercatino di iniziativa di soggetti terzi (Associazioni Turistica Pro-Loco, associazioni, società, di soggetti pubblici o privati, etc.) previa presentazione al Comune, da parte degli interessati, di proposta scritta che dovrà pervenire all'ufficio protocollo:
  - almeno 30 giorni prima nel caso di iniziativa a carattere sperimentale (non ripetibile);
  - almeno 90 giorni prima nel caso di iniziativa a carattere definitivo (ripetibile a tempo).

Il Comune procederà all'istituzione del mercatino con atto formale (Deliberazione di Giunta Comunale nel primo caso, Deliberazione di Consiglio Comunale nel secondo).

Articolo 3
DEFINIZIONE DI VENDITORE OCCASIONALE "HOBBISTA"

E' definito venditore occasionale "hobbista" colui che pone in vendita in forma occasionale, nei mercatini aventi come tematiche il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, beni di modico valore e beni propri, appartenenti al settore merceologico non alimentari, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità.

Deve ritenersi “bene di modico valore” ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore ad € 150,00.
Sono considerati “beni propri”:

a) Beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall’ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - capi di abbigliamento;
   - articoli di ferramenta;
   - articoli di cancelleria;
   - vasellame.
b) Beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità consistente nell’attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all’albo artigiani. Tali beni sono normalmente riconducibili a piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento ed accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie ed oggetti vari, decoupage in genere, assemblati anche in loco.

Articolo 4
TESSERINO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA OCCASIONALE

Il venditore occasionale “hobbista” per poter esercitare l’attività di vendita occasionale deve essere in possesso del tesserino previsto e rilasciato ai sensi della vigente normativa regionale in materia.
Eventuali importi dovuti dai richiedenti per diritti di segreteria/istruttoria, saranno definiti con Deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 5
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI SINGOLI MERCATINI

Almeno 10 giorni prima della data di svolgimento di ogni singolo mercatino il venditore occasionale “hobbista” dovrà far pervenire all’organizzazione apposita manifestazione di interesse, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, comprensiva dell’elenco dei beni che intende porre in vendita, suddivisi per categoria e numerati.
All’interno di ogni singola categoria dovranno essere indicati i relativi articoli, quali, a titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, gonne, camicie, sciarpe, chiodi, puntine, viti, penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste, ciotole, tazzine, piatti, tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, carrozzine, giochi.
Il predetto elenco dovrà essere timbrato dal Comune; non sarà possibile porre in vendita beni non presenti nel predetto elenco. Il tesserino di ogni partecipante dovrà essere vidimato, mediante apposizione di timbro recante luogo, data e firma, dal Comune.
Nel caso la stessa manifestazione si svolga per più giorni consecutivi, la vidimazione dovrà essere effettuata per ogni giorno di presenza.
Con Deliberazione di Giunta Comunale il Comune potrà delegare uno o più dei succitati adempimenti al soggetto delegato/soggetto proponente di cui all’articolo 2) del presente regolamento.
Al mercatini possono partecipare anche gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetti della propria attività commerciale.
In caso di manifestazione a carattere prettamente commerciale, il numero dei venditori occasionali “hobbisti” non potrà essere numericamente prevalente rispetto al numero degli spazi riservati agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A) e B) e/o autorizzazione temporanee.

Articolo 6
OBBLIGHI DEL VENDITORE OCCASIONALE "HOBBISTA"

Al venditore occasionale "hobbista" è fatto obbligo di:

- Essere personalmente presente nel posteggio assegnato dal Comune/soggetto delegato/soggetto proponente, per tutta la durata della manifestazione;
- Esporre sempre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza;
- Esporre sempre in modo ben visibile e con idonei cartellini prezzo di ogni bene posto in vendita;
- Esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'elenco dei beni posti in vendita precedentemente timbrato dal Comune (in alternativa: soggetto delegato o soggetto proponente) e gli originali della domanda di rilascio del tesserino inoltrata al Comune competente comprensiva e dell'autocertificazione e della dichiarazione previste dal punto 1.2, lettere b) e c) della G.D.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830;
- Svolgere l'attività di vendita nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme in materia in materia di tutela del territorio e dei beni artistici, ambientali e paesaggistici;
- Presentarsi in loco per l'assegnazione/occupazione del posteggio, entro l'orario stabilito;
- Permanere nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente e documentabile stato di necessità;
- Non occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata;
- Raccogliere e rimuovere i rifiuti prodotti al termine dell'attività di vendita;
- Allontanare il veicolo dal posteggio al termine delle operazioni di scarico/carico dei beni, qualora disposto dal Comune (in alternativa: soggetto delegato o soggetto proponente);
- Effettuare il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, quando dovuto.

Articolo 7
GESTIONE DELLE PRESENZE

E' ad esclusivo carico del Comune l'invio alla Regione dei dati necessari al monitoraggio e al controllo in sede regionale, sui mercatini e sulla partecipazione dei venditori occasionali "hobbisti".
In caso di:
- mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo, pubblico o privato;
- mercatino di iniziativa soggetto terzi (Associazione Turistica Pro Loco, associazione, società, soggetti pubblici o privati, etc.)

l'organizzatore ha l'obbligo di:

a) trasmettere al Comune, almeno 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento del mercatino, tutte le manifestazioni di interesse pervenute;
b) consegnare ad ogni partecipante, prima dell'inizio del mercatino, l'elenco dei beni posti in vendita precedentemente timbrato dal Comune.

Tali incombenze sono da considerarsi requisito indispensabile per beneficiare eventuali contributi economici, agevolazioni e/o sgravi, concessi dal Comune a sostegno dell'iniziativa.

Articolo 8
ESCLUSIONI

Sono da ritenersi escluse dalla presente disciplina le autorizzazioni temporanee rilasciate dal Comune, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della Legge regionale del Piemonte n. 31 del 28 novembre 2008 e ss.mm.ii. in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti norme per l'esercizio del commercio.

Articolo 9
SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n.689.
Quando la violazione accertata è riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene.
Chiunque violi le ulteriori disposizioni contenute nel regolamento è soggetto a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
L'autorità competente a ricevere il rapporto e eventuali scritti difensivi è il Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istruzione, cui compete anche l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie.